

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 14 gennaio 2022 formulata da Castor Bidco S.p.A. ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Nella presente relazione, (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell'art.126-bis, quarto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), si espongono le valutazioni del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (“**Cerved**” o la “**Società**”) in merito alla richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 14 gennaio 2022 (la “**Richiesta di Integrazione**”), formulata da Castor Bidco S.p.A. (“**Castor Bidco**”).

La Relazione, unitamente alla Richiesta di Integrazione, comprensiva della Relazione di Castor Bidco, nonché all'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti in San Donato Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, convocata per il giorno 14 gennaio 2022 alle ore 11.00, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”) e al relativo estratto, come modificato in considerazione della Richiesta di Integrazione, vengono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://company.cerved.com/> (sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti - sezione 2”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com. L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, come integrato in considerazione della Richiesta di Integrazione, è pubblicato altresì sul quotidiano “Il Giornale” del 22 dicembre 2021.

Signori Azionisti,

in data 15 dicembre 2021, il socio Castor Bidco, titolare di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale di Cerved, ha chiesto, ai sensi dell'art. 126-bis, primo comma, del TUF, che l'ordine del giorno dell'Assemblea fosse integrato, tra l'altro, con l'aggiunta dei seguenti argomenti da sottoporre all'Assemblea:

“Parte ordinaria

Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

La Richiesta di Integrazione è corredata, tra l'altro, dalla relazione illustrativa predisposta da Castor Bidco ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF (la “**Relazione di Castor Bidco**”) che include le seguenti proposte di deliberazione:

“L'Assemblea di Cerved Group S.p.A. riunitasi in sede ordinaria,

delibera

1. di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione come determinato dall'Assemblea dei Soci del 25 novembre 2021 da 11 (undici) a 10 (dieci);
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato.”

“L'Assemblea di Cerved Group S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

delibera

1. di modificare lo statuto sociale della Società, mediante adozione dello statuto allegato sub A, con efficacia dalla data della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Cerved sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. (pertanto senza pregiudizio per la delibera di approvazione della suddetta fusione e della conseguente adozione del nuovo statuto allegato al progetto di fusione);
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri: (i) adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, (ii) compiere, in generale, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese quelle nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.”

A. La Richiesta di Integrazione rispetta i requisiti previsti dalla normativa applicabile

In via preliminare, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la Richiesta di Integrazione per valutare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Richiesta di Integrazione abbia i requisiti minimi richiesti dalla legge, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto presentata da soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, sia sotto quello oggettivo, in considerazione del fatto che la Richiesta di Integrazione è stata presentata nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ed è corredata da “una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione”, così come richiesto dall'art. 126-bis, comma 4, del TUF).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, pertanto, che debba essere data esecuzione alla Richiesta di Integrazione, integrando l'ordine del giorno dell'Assemblea nei seguenti termini:

“Parte ordinaria

Riduzione da 11 (undici) a 10 (dieci) del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. *Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Castor Bidco S.p.A. in Cerved Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Adozione di un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

B. Considerazioni relative alla proposta di riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ammissibile la richiesta di Castor Bidco di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società da 11 (undici) a 10 (dieci) in ragione del fatto che la determinazione del numero dei consiglieri è rimessa, dallo statuto di Cerved, all'assemblea ordinaria degli azionisti.

C. Considerazioni relative alla proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale interinale

Con riferimento alla richiesta di Castor Bidco di adottare un nuovo testo di statuto sociale con efficacia dalla data di revoca delle azioni di Cerved Group S.p.A. dalla quotazione sul mercato azionario Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (lo “**Statuto Interinale**”) e fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco in Cerved, meglio descritta nella relazione predisposta ai sensi dell'art.2501-quinquies del codice civile e dell'art. 125 –ter del TUF, già messa a disposizione del pubblico in data 14 dicembre 2021, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene di non opporsi alla proposta di adozione dello Statuto Interinale formulata da Castor Bidco in ragione del fatto che tale lo Statuto Interinale entrerebbe in vigore:

- (i) solo a seguito dell'espletamento di una procedura di *sell-out* atta a garantire la possibilità di disinvestimento – secondo i termini e le condizioni di legge – a tutti gli attuali azionisti della Società, della propria partecipazione e, conseguentemente
- (ii) in un momento in cui la Società perderà il proprio *status* di società quotata.

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione rimette ogni valutazione circa l'adozione dello Statuto Interinale alle decisioni degli azionisti della Società, che verranno assunte da parte dell'Assemblea.

Si evidenzia, in ogni caso, che lo Statuto Interinale prevede, tra l'altro:

- ✓ la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2060;
- ✓ il divieto di costituzione di gravami sulle azioni;
- ✓ limiti alla trasferibilità delle partecipazioni dei soli azionisti di minoranza; e
- ✓ l'attribuzione al socio titolare della maggioranza assoluta delle azioni di un diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni dei soci di minoranza.

Al fine di consentire agli azionisti di disporre di partecipare all'assemblea ed esprimere il proprio voto disponendo di un'informativa completa in merito alle differenze tra lo Statuto Interinale e lo statuto sociale di Cerved in vigore alla data odierna, è unita alla presente Relazione (come **Allegato A**) una versione dello Statuto Interinale che evidenzia ogni modifica di dettaglio proposta dall'azionista Castor Bidco nello Statuto Interinale, indicando barrate le parti eliminate dello statuto vigente e in neretto le parti aggiunte allo statuto vigente.

Si segnala altresì che il meccanismo del voto di lista previsto nello statuto vigente della Società, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF, verrà mantenuto nello Statuto Interinale con gli opportuni adeguamenti volti a renderlo coerente con la circostanza che Cerved assumerà lo *status* di società non quotata in conseguenza dell'esperimento della procedura prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF.

Come indicato nella relazione predisposta da Castor Bidco per illustrare la Richiesta di Integrazione, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6.2 dello statuto vigente della Società, l'approvazione dello Statuto Interinale non determinerà l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non concorrano alla relativa deliberazione assembleare.

Per completezza di informativa, è unita alla presente Relazione (quale **Allegato B**) una versione dello Statuto Interinale che evidenzia ogni modifica di dettaglio proposta dall'azionista Castor Bidco con lo Statuto Interinale rispetto allo statuto sociale che diverrà efficace a far tempo dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Castor Bidco in Cerved che è stata sottoposta, in data 13 dicembre 2021, all'approvazione dell'Assemblea.

San Donato Milanese, 21 dicembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(*Aurelio Regina*)

Allegato A

Testo dello Statuto Interinale

~~TITOLO I~~

~~COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ~~

~~Articolo 1~~

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 ~~1-1~~ È costituita una società per azioni ~~denominata~~ “con la denominazione:

“Cerved Group S.p.A.”, regolata dalle norme del presente statuto.”

2. ARTICOLO 2 SEDE

2.1 ~~2-1~~ La Società ha sede ~~in~~ nel comune di San Donato Milanese (MI).

2.2 ~~2-2~~ ~~La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e~~ Con deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero, sedi secondarie, filiali, ~~uffici,~~ uffici, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere.

3. ARTICOLO 3 OGGETTO

3.1 ~~La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.~~

~~TITOLO II~~

~~OGGETTO DELLA SOCIETÀ'~~

~~Articolo 4~~

3.1 ~~4-1~~ La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:

(i) ~~a)~~ gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;

(ii) ~~b)~~ realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;

(iii) ~~c)~~ effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;

(iv) ~~d)~~ gestione di servizi di credit bureau;

(v) ~~e)~~ realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;

(vi) ~~f)~~ predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;

(vii) ~~g)~~ gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;

(viii) ~~h)~~ predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;

- (ix) ~~†~~ produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- (x) ~~†~~ progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
- (xi) ~~m~~ effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- (xii) ~~†~~ l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
- (xiii) ~~†~~ l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;
- (xiv) ~~†~~ la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;
- (xv) ~~†~~ l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;
- (xvi) ~~†~~ la prestazione di servizi di valutazioni, ~~†~~ per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:
- (a) - acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
 - (b) - svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

(xvii) ~~†~~ l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

3.2 4.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

3.3 4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

3.4 A tal fine, la Società può:

- (i)** ~~(a)~~ assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- (iii)** ~~(b)~~ concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. TITOLO III DURATA

~~CAPITALE – AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI~~

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

5. ARTICOLO 5 DOMICILIO

5.1 Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci per i loro rapporti con la Società è quello da loro dichiarato e risultante dal libro soci della Società.

5.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci della Società, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 ~~5.1~~ Il capitale sociale è di **euroEuro** 50.521.142,00, ~~rappresentato da~~ diviso in n. 195.274.979 ~~azioni ordinarie senza~~ Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Possono essere conferiti a favore della Società beni in natura, crediti e danaro. Le Azioni possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti in presenza del consenso dei soci interessati.

6.3 Il capitale sociale ~~potrà~~ può essere aumentato ~~per deliberazione dell'assemblea~~ anche con mediante l'emissione di azioniAzioni aventi diritti diversi da ~~quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.~~ quelli delle Azioni già emesse.

6.4 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di Azioni o altra tipologia di Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari partecipativi da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

~~Agli amministratori è data facoltà per 30 mesi dal 20 maggio 2020 di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 5.052.114,20 mediante emissione di un numero di nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 10% del numero di azioni complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega da riservare in sottoscrizione ad investitori professionali italiani ed esteri o a partner strategici della Società nell'ambito~~

~~di operazioni straordinarie, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste e con facoltà del Consiglio stesso di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni (ivi inclusa la relativa imputazione a capitale e a sovrapprezzo).~~

~~5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.~~

~~Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 14 dicembre 2015 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del Piano "Performance Share Plan 2019 – 2021" per un importo massimo di Euro 756.750,00 (da imputare interamente a capitale) con emissione di massime n. 2.925.000 nuove azioni ordinarie Cerved Information Solutions S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 c.c., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.~~

~~5.4 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.~~

~~5.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.~~

7. ARTICOLO 6 AZIONI

7.1 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.2 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.

7.3 Le Azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

7.4 In caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.5 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente Statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente Statuto.

8. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari (convertibili o meno) nei limiti e secondo le previsioni di legge.

8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'assemblea straordinaria. La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta invece all'organo amministrativo con le modalità di cui all'articolo 2410, comma 2, Codice Civile.

8.3 La Società può ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

9. DIRITTO DI RECESSO

~~9.1-6.1 Ciascun azionista ha soci hanno diritto di recedere ~~dalla Società~~ nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, ~~fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 6.2.~~~~

~~Non spetta 6.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti ai soci che non hanno abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti; deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata~~

della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione degli Strumenti Finanziari.

9.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ai criteri di determinazione del valore delle Azioni e al procedimento di liquidazione.

~~a) la proroga del termine di durata della Società; e~~

~~b) l'introduzione, la modificazione, l'eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.~~

10. ~~ARTICOLO 7~~ TRASFERIMENTI

~~7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.~~

~~7.2 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.~~

TITOLO IV

10.1 Gli Strumenti Finanziari sono liberamente Trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

10.2 Senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, non è consentito il Trasferimento parziale di Strumenti Finanziari da parte di un socio, che potrà, pertanto, Trasferire i propri Strumenti Finanziari solo laddove il Trasferimento abbia ad oggetto tutti e non meno di tutti gli Strumenti Finanziari del suddetto socio, in favore di uno o plurimi beneficiari.

10.3 Ogni Trasferimento di Strumenti Finanziari eseguito in violazione del presente Statuto è inopponibile alla Società e agli altri soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità degli Strumenti Finanziari acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso, gli amministratori non sono autorizzati ad iscrivere il Trasferitario nel libro soci della Società.

11. DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PEGNO

11.1 È vietato a ciascun socio costituire pegni su uno o più Strumenti Finanziari senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, ad eccezione della costituzione di pegno a garanzia di finanziamenti erogati a favore della Società o di suoi Affiliati.

12. DIRITTO DI PRELAZIONE

12.1 Qualora un socio titolare di un numero di Azioni inferiore al 50% delle Azioni in circolazione (ai fini del presente Articolo, il "Socio Trasferente") intenda Trasferire i propri Strumenti Finanziari (ai fini del presente Articolo, gli "Strumenti Finanziari da Trasferire") a un terzo e/o a un socio (ai fini del presente Articolo, il "Potenziale Cessionario"), il Socio Trasferente deve preventivamente offrire in prelazione gli stessi al socio che, alla data di invio della Comunicazione di Trasferimento (come definita di seguito), sia titolare di un numero di Azioni superiore al 50% delle Azioni in circolazione (il "Socio Ricevente"), secondo le modalità previste dal presente Articolo 12 (il "Diritto di Prelazione"). A tal fine, il Socio Trasferente dovrà inviare al Socio Ricevente e, in copia, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, apposita comunicazione scritta che avrà valore di proposta irrevocabile di vendita (la "Comunicazione di Trasferimento") che (1) indichi la circostanza che il Socio Trasferente ha sottoscritto con il Potenziale Cessionario un contratto vincolante per l'acquisto degli Strumenti Finanziari da Trasferire, e che (2) dovrà contenere copia del contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente, in cui sia indicato quanto segue:

(i) l'identità del Potenziale Cessionario (e degli eventuali titolari effettivi), ivi inclusa l'indicazione del relativo eventuale gruppo di appartenenza e/o della società Controllante ultima;

- (ii) il numero degli Strumenti Finanziari da Trasferire, la percentuale di capitale sociale della Società rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire e il relativo valore nominale (se del caso, implicito);
- (iii) il corrispettivo per il Trasferimento al Potenziale Cessionario degli Strumenti Finanziari da Trasferire (e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario (ai fini del presente Articolo, il "Prezzo Offerto"); e
- (iv) la data (che non potrà essere in ogni caso inferiore a 90 Giorni Lavorativi e superiore a 12 mesi dalla data di invio della Comunicazione di Trasferimento) e il luogo in cui è prevista l'esecuzione del Trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire (ivi incluse le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo eventualmente pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario).

12.2 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto dei rispettivi Strumenti Finanziari da Trasferire, ciascun socio dovrà trasmettere la propria Comunicazione di Trasferimento con riferimento ai propri Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.3 Ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi od operazioni a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione), ovvero ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi a titolo gratuito, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento:

- (i) il prezzo in denaro al quale il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato, che dovrà essere equivalente al Fair Value del/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, nonché, laddove il Trasferimento sia la conseguenza di una fusione ovvero una scissione, il rapporto di concambio (e l'eventuale conguaglio in denaro) applicabile a ciascun Strumento Finanziario da Trasferire;
- (ii) in caso di Trasferimento a titolo gratuito, il valore di recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire (da calcolarsi sulla base dei criteri previsti ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile) (il "Valore di Recesso").

12.4 In mancanza dell'indicazione delle informazioni di cui al precedente Paragrafo 12.1 e/o, ove applicabili, di cui al Paragrafo 12.3, la Comunicazione di Trasferimento resterà priva di effetti e il Socio Trasferente non potrà procedere al Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.5 Entro il 60° Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, il Socio Ricevente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando apposita comunicazione scritta al Socio Trasferente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, nella quale sia manifestata la volontà irrevocabile e incondizionata di acquistare tutti - e non meno di tutti - gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto ai precedenti Paragrafi (i) e (ii), in quanto applicabili) e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento, e agli altri termini e condizioni di cui al contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento (la "Comunicazione di Esercizio della Prelazione") e siano indicati la data (in ogni caso entro e non oltre 60 Giorni Lavorativi dallo scadere del termine per l'esercizio della Prelazione, salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 12.6) e il luogo nel quale si procederà all'acquisto degli Strumenti Finanziari da Trasferire. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Esercizio della Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta, con la sola eccezione delle condizioni sospensive dell'ottenimento del nulla-osta *antitrust* e/o in materia di c.d. *golden power* (ove effettivamente necessario in virtù di norme imperative di legge) e dell'adempimento degli obblighi derivanti da norme imperative di legge o regolamentari.

12.6 Il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire oggetto del Diritto di

Prelazione, entro 60 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Esercizio della Prelazione. Resta comunque inteso che il suddetto termine verrà posticipato al 60° Giorno Lavorativo successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione preventiva al Trasferimento da parte di ogni competente autorità, ove necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari e a condizione che la parte competente richieda tale autorizzazione nelle forme di legge entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio della Prelazione.

12.7 Qualora il Socio Ricevente non abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, allora il Diritto di Prelazione si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso, il Socio Trasferente dovrà dare esecuzione agli obblighi assunti nei confronti del Potenziale Cessionario Trasferendo tutti, e non meno di tutti, gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, ad un corrispettivo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del Prezzo Offerto e dei termini e condizioni indicati nel contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento.

12.8 Qualora il Trasferimento al Potenziale Cessionario non sia perfezionato entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, il Socio Trasferente, qualora intendesse procedere a un Trasferimento, dovrà nuovamente dare corso alle procedure di cui al presente Articolo per consentire al Socio Ricevente l'esercizio del Diritto di Prelazione.

12.9 Al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 12.3, il Socio Ricevente che intende esercitare il relativo Diritto di Prelazione potrà comunicare al Socio Trasferente - con la Comunicazione di Esercizio della Prelazione - che intende procedere alla rideterminazione del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, del Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire. In tal caso, il valore in denaro attribuibile al/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, il Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire sarà determinato dall'Esperto Indipendente. L'Esperto Indipendente dovrà comunicare le proprie conclusioni al Socio Trasferente e al Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 (e, per conoscenza, all'organo amministrativo). La determinazione dell'Esperto Indipendente sarà definitiva e vincolante per il Socio Trasferente e il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5. In tal caso, la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 20° Giorno Lavorativo successivo al ricevimento delle conclusioni dell'Esperto Indipendente sulla base della determinazione di quest'ultimo. Entro lo stesso termine, il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 potrà rinunciare all'esercizio del Diritto di Prelazione con comunicazione da inviarsi al Socio Trasferente (e, per conoscenza, all'organo amministrativo) laddove il prezzo determinato dall'Esperto Indipendente fosse superiore a quello indicato dal Socio Trasferente. In caso di conferma da parte dell'Esperto Indipendente del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire ovvero del Valore di Recesso (a seconda dei casi), i costi dell'Esperto Indipendente saranno a carico del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9. Diversamente, il costo dell'Esperto Indipendente sarà a carico del Socio Trasferente per il 50% e del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9, per il residuo 50%.

12.10 Ove richiesto dal Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova alla Società e al Socio Ricevente dell'avvenuto Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica dell'atto di Trasferimento sottoscritto dal Potenziale Cessionario entro 5 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

~~8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.~~

~~8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.~~

~~8.3 La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in unica convocazione alla quale si applicano le maggioranze previste dalla legge.~~

Articolo 9

~~9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.~~

Articolo 10

~~10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.~~

~~10.2 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.~~

13.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

~~10.3 Lo svolgimento delle assemblee può essere disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.~~

Articolo 11

13.2 ~~11.1~~ L'assemblea dei soci è presieduta dal ~~presidente~~ Presidente del consiglio di amministrazione ~~o, in caso di sua assenza, rinuncia~~ o impedimento, ~~dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati e presenti, in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente tra i presenti dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.~~

~~11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente, con funzione di segretario.~~

~~11.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.~~

Articolo 12

~~12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 19.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.~~

~~12.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.~~

~~12.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.~~

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

13.3 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 L'assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, oppure pubblicato su un quotidiano tra "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale" almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci.

15. ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

15.1 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 giorni da tale data, o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

16. ASSEMBLEA TOTALITARIA

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipa all'assemblea dei soci la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi.

17. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE E A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società, a norma di legge.

17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In caso di Azioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

17.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

18. QUORUM ASSEMBLEARI

18.1 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

19. ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 ~~13.1~~ La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 13. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero minimo di 3 a un massimo di 15 membri, nominati con le maggioranze di legge.

19.2 ~~13.2~~ Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino a un massimo di 3 esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

19.3 ~~13.3~~ Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso dei requisiti previsti dalla della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

~~13.4 Dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno 3 amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.~~

~~13.5 Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica ne comporta la decadenza, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa pro tempore vigente, devono possedere tali requisiti.~~

19.4 ~~13.6~~ Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione uscente, ai sensi del successivo paragrafo 13.8, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

~~13.7 Per il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'ammissione a quotazione della Società (avvenuta in data 4 giugno 2014) le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.~~

13.8 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.5 Hanno diritto di presentare le liste: ~~il Consiglio di Amministrazione uscente nonché~~ quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ~~o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.~~

~~Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, alla lista~~ devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ~~e~~ attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ~~nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.~~

19.6 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

19.7 ~~13.9~~ -Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto ~~dal~~dai precedente ~~paragrafo 13.6 ovvero per le quali non sono osservate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 13.8;~~Paragrafi da 19.3 a 19.5 sono considerate come non presentate.

19.8 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

19.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(i) ~~(a)~~ dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di ~~Amministratori~~amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;

(ii) ~~(b)~~ il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ~~o del doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste;~~

(iii) ~~(c)~~ qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ~~o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste~~, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

(iv) ~~(d)~~ qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ~~o il doppio della quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per la presentazione delle liste~~, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

~~Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi o non siano~~

~~stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui gli amministratori sono stati tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire, dal basso della lista, gli amministratori tratti dalla unica lista di minoranza o dalla eventuale lista di minoranza meno votata, poi si procederà in modo analogo con riferimento alla eventuale lista di minoranza più votata e, infine, si procederà in modo analogo con riferimento alla lista di maggioranza. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa.~~

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ~~o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti~~, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge; ~~il tutto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.~~

19.10 Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

19.11 ~~13.10~~ -L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente ~~paragrafo 13.1~~Paragrafo 19.1, provvedendo - in caso di incremento del numero - alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

19.12 ~~13.11~~ -Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori ~~eletti~~eletto/i dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del ~~Consiglio di Amministrazione~~consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece, uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del ~~Consiglio di Amministrazione~~consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.

~~In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal presente statuto e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea, a propria volta, procederà alle delibere di propria competenza nel rispetto dei medesimi principi.~~

19.13 Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.

20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso, e, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza, rinuncia o di impedimento.

21. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da qualunque altro amministratore, nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

21.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

21.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

22. DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14

~~14.1 Ove non vi abbia provveduto l'assemblea il consiglio dovrà eleggere, fra i suoi componenti, un presidente e, ove ritenuto opportuno, un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.~~

~~14.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.~~

Articolo 15

~~15.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, ove nominato, lo giudichi necessario od opportuno. Il consiglio può essere altresì convocato dai sindaci nei modi previsti dall'art. 24.5 del presente statuto, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.~~

~~15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.~~

~~15.3 La convocazione è fatta, mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.~~

Articolo 16

~~16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.~~

Articolo 17

22.1 ~~17.1~~ Per la validità delle riunioni deliberazioni del consiglio ~~è necessaria~~ di amministrazione sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

~~17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.~~

Articolo 18

22.3 18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione ~~risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione~~ devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ~~vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge o dal notaio.~~

22.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

23. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'assemblea dei soci e fatta, altresì, salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea dei soci può, altresì, stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità. L'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

23.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa esibizione di idonea documentazione probatoria.

24. POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI

24.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

~~18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.~~

Articolo 19

~~19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.~~

~~19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:~~

- ~~(a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;~~
- ~~(b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;~~
- ~~(c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;~~
- ~~(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;~~
- ~~(e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;~~
- ~~(f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.~~

~~L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.~~

~~19.3~~ Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

~~19.4~~ Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

~~Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.~~

Articolo 20

~~24.2~~ 20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Gli organi così delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno una volta ogni 3 mesi.

25. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

~~20.2~~ Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

~~25.1~~ 21.1 La La firma e la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove nominato. Spetta anche agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

~~25.2~~ Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

26. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

~~21.2~~ I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

~~22.1~~ Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, da determinarsi dall'assemblea. I compensi così determinati restano invariati fino a diversa determinazione dell'assemblea. L'assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

~~22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'assemblea.~~

~~22.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.~~

Articolo 23

~~23.1 Il presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto sociale. In particolare:~~

- ~~(a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi del precedente art. 21.1;~~
- ~~(b) presiede l'assemblea ai sensi del precedente art. 11.1;~~
- ~~(c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;~~
- ~~(d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.~~

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 24

~~26.1 24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci è composto da 3 membri effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci² supplenti nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.~~

~~Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.~~

~~Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.~~

~~26.2 24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati, in possesso della disciplina legale e regolamentare di legge di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo e devono risultare in un numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del codice civile.~~

~~Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente.~~

~~26.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea.~~

26.4 Hanno diritto di presentare le liste ~~soltanto gli~~ quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale ~~o della diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini per la presentazione prescritti dalla normativa vigente, alla lista~~ devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. ~~La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società.~~

26.5 Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.6 Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi da 26.2 a 26.5 sono considerate come non presentate.

26.7 ~~Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni avente diritto al voto ha diritto di può~~ votare una sola lista. All'elezione

26.8 Al termine della votazione, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) ~~(a)~~ dalla lista che ~~ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine~~ avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati ~~nelle sezioni della~~ nella lista stessa, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;

(ii) ~~(b)~~ dalla seconda lista che ~~ha~~ avrà ottenuto ~~in assemblea~~ il maggior numero ~~di~~ dei voti espressi ("lista di minoranza") e che non ~~risulta~~ sia collegata in alcun modo, neppure ~~indirettamente~~ indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ~~sono~~ saranno tratti, ~~in base all'ordine~~ nell'ordine progressivo con il quale sono elencati ~~nelle sezioni della~~ nella lista stessa, il restante membro effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

(iii) ~~(c)~~ nel in caso di presentazione di ~~un'unica~~ una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla ~~stessa~~ lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

~~Se i due membri effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono dello stesso genere il restante membro effettivo deve essere di genere diverso, applicandosi i meccanismi di sostituzione di cui all'art. 13.9.~~

26.9 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade ~~della~~ dalla carica. In caso di sostituzione di un ~~Sindaco~~ sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

~~Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.~~

26.10 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del ~~Collegio Sindacale~~collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione ~~di dei~~ sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

26.11 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, ~~secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina,~~ detengono, anche indirettamente ~~ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998,~~ la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

26.12 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

26.13 Il collegio sindacale esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita dall'assemblea dei soci, per volontà della stessa o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

27. ESERCIZI SOCIALI E DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI

~~Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.~~

~~24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.~~

~~24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.~~

~~24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea o il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.~~

~~24.6 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.~~

~~24.7 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.~~

Articolo 25

~~25.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.~~

~~25.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.~~

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 26

~~27.1~~ 26.1 ~~L'esercizio sociale si chiude~~Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 ~~Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.~~

~~26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.~~

~~26.3 Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti:~~

~~(a) sono dedotti gli accantonamenti di legge, fino al limite di legge;~~

~~(b) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, è distribuito a tutte le azioni.~~

27.3 ~~26.4 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio,~~In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire ~~agli azionisti~~acconti sul dividendo ~~sui dividendi.~~

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

~~27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.~~

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

28.1 ~~28.1 In caso di~~Lo scioglimento ~~e la liquidazione~~ della Società, ~~l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi~~ sono regolati dalla legge.

29. FORO COMPETENTE

29.1 ~~Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari – promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salva diversa inderogabile disposizione di legge.~~

30. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 29

30.1 ~~29.1~~ Per quanto non espressamente ~~disposto~~previsto nel presente ~~statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia~~Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

31. DEFINIZIONI

31.1 In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove, i termini indicati nel presente Statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

<u>Affiliato</u>	<u>indica, con riferimento ad una Persona, una Persona che, direttamente o indirettamente, (i) Controlla tale Persona; è Controllata da tale Persona ovvero (iii) è Controllata dalla medesima Persona che Controlla, direttamente o indirettamente, tale Persona.</u>
<u>Azione/i</u>	<u>indica una qualsiasi azione, ordinaria o di qualsiasi categoria del capitale sociale della Società.</u>
<u>Controllo</u>	<u>indica il controllo ex articolo 2359, primo comma, n.1, e comma 2, del Codice Civile e i termini "Controllato" e "Controllante" devono essere interpretati di conseguenza.</u>
<u>Esperto Indipendente</u>	<u>indica un advisor finanziario indipendente di primario standing nazionale e/o internazionale designato dal Socio Ricevente e comunicato al Socio Trasferente (insieme, i "Soci Interessati"). Il Socio Trasferente avrà il diritto di richiedere – a pena di decadenza entro 3 Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Socio Ricevente con cui lo informa della designazione dell'Esperto Indipendente – che l'Esperto Indipendente sia nominato di comune accordo dai Soci Interessati. In tal caso, se i Soci Interessati non sono in grado di raggiungere un accordo nel termine di 5 Giorni Lavorativi, l'Esperto Indipendente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del Socio Interessato più diligente, restando in ogni caso inteso che: (i) l'Esperto Indipendente agirà quale arbitratore ai sensi degli articoli 1349, comma 1 (senza mero arbitrio), e 1473 del Codice Civile; (ii) l'Esperto Indipendente avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere ai Soci Interessati – e questi ultimi, ciascuno per quanto in proprio potere, saranno obbligati a fornire all'Esperto Indipendente se e per quanto ne abbiano la disponibilità – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o anche solo opportuni per l'espletamento dell'incarico per quanto rispettivamente in loro possesso; (iii) l'Esperto Indipendente consentirà a ciascun Socio Interessato di illustrare la propria determinazione; (iv) l'Esperto Indipendente motiverà la propria decisione; (v) l'Esperto Indipendente, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso ai libri e alle scritture contabili della Società nei limiti ed ai fini dell'espletamento del proprio mandato; (vi) le decisioni dell'Esperto Indipendente saranno definitive e vincolanti tra i Soci Interessati; (vii) i costi dell'Esperto Indipendente saranno sopportati dai Soci Interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto; (viii) l'Esperto Indipendente provvederà alla determinazione del Fair Value o del Valore di Recesso (a seconda dei casi) entro 20 giorni dalla data del conferimento del proprio incarico, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto.</u>

Fair Value

indica il prezzo in denaro degli Strumenti Finanziari in questione per l'acquisto e/o la sottoscrizione dei suddetti Strumenti Finanziari, determinato dall'Esperto Indipendente applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura e per la valutazione di società operanti nel settore di attività della Società o in settori di mercato simili, tenuto conto: (a) della situazione patrimoniale, dell'esposizione debitoria e della redditività prospettica della Società, (b) se esistenti, dei valori espressi per società comparabili operanti in Italia e/o in Europa, nonché (c) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie ivi compresi i prezzi convenuti in relazione a precedenti compravendite di Strumenti Finanziari o prezzi di emissione degli stessi.

Giorno Lavorativo

indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano.

Persona

indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, partnership, fondo, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto.

Strumenti Finanziari

indica le Azioni, i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove Azioni e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni rimaste inoplate, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o strumento finanziario che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

Trasferimento

indica qualsiasi forma di trasferimento, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, legati testamentari, cessioni, fusioni, scissioni, cessioni di azienda e/o rami d'azienda, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, anche sotto forma di contratti preliminari, opzioni e/o contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sugli Strumenti Finanziari. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

Allegato B

Testo dello statuto sociale post fusione

1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"Cerved Group S.p.A."

2. SEDE

2.1 La Società ha sede nel comune di San Donato Milanese (MI).

2.2 Con deliberazione dell'organo amministrativo, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere.

3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente e/o tramite società partecipate e controllate, delle seguenti attività:

- (i) gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
- (ii) realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
- (iii) effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
- (iv) gestione di servizi di credit bureau;
- (v) realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
- (vi) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
- (vii) gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
- (viii) predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
- (ix) produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- (x) progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
- (xi) effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- (xii) l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
- (xiii) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;

(xiv) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;

(xv) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;

(xvi) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:

(a) acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;

(b) svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

(xvii) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

3.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società può esercitare l'attività di direzione, coordinamento e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria nei confronti ed a favore delle imprese controllate, controllanti, collegate e comunque all'interno del gruppo di cui essa è parte; può inoltre assumere, a scopo di stabile investimento e con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

3.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

3.4 A tal fine, la Società può:

(i) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

(ii) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili Sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio, eventualmente completo di indirizzo PEC e di posta elettronica, dei soci per i loro rapporti con la Società è quello da loro dichiarato e risultante dal libro soci della Società.

5.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci della Società, si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 50.521.142,00 diviso in n. ~~195.274.979~~^[*] Azioni, prive di indicazione del valore nominale.

6.2 Possono essere conferiti a favore della Società beni in natura, crediti e danaro. Le Azioni possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti in presenza del consenso dei soci interessati.

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di Azioni aventi diritti diversi da quelli delle Azioni già emesse.

6.4 L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di speciali categorie di Azioni o altra tipologia di Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari partecipativi da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

7. AZIONI

7.1 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.2 Tutte le Azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono uguali diritti patrimoniali e amministrativi.

7.3 Le Azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

7.4 In caso di comproprietà di Azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.5 La titolarità anche di una sola Azione comporta l'adesione al presente Statuto e alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e al presente Statuto.

8. OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI

8.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari (convertibili o meno) nei limiti e secondo le previsioni di legge.

8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili spetta all'assemblea straordinaria. La competenza per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili spetta invece all'organo amministrativo con le modalità di cui all'articolo 2410, comma 2, Codice Civile.

8.3 La Società può ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

9. DIRITTO DI RECESSO

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto (i) la proroga del termine di durata della Società, indipendentemente dalla durata di tale proroga, nonché (ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione degli Strumenti Finanziari.

9.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso, ai criteri di determinazione del valore delle Azioni e al procedimento di liquidazione.

10. TRASFERIMENTI

10.1 Gli Strumenti Finanziari sono liberamente Trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

10.2 Senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, non è consentito il Trasferimento parziale di Strumenti Finanziari da parte di un socio, che potrà, pertanto, Trasferire i propri Strumenti Finanziari solo laddove il Trasferimento abbia ad oggetto tutti e non meno di tutti gli Strumenti Finanziari del suddetto socio, in favore di uno o plurimi beneficiari.

10.3 Ogni Trasferimento di Strumenti Finanziari eseguito in violazione del presente Statuto è inopponibile alla Società e agli altri soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità degli Strumenti Finanziari acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso, gli amministratori non sono autorizzati ad iscrivere il Trasferitario nel libro soci della Società.

11. DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PEGNO

11.1 È vietato a ciascun socio costituire pegni su uno o più Strumenti Finanziari senza il preventivo consenso scritto di tanti soci rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta delle Azioni in circolazione, ad eccezione della costituzione di pegno a garanzia di finanziamenti erogati a favore della Società o di suoi Affiliati.

12. DIRITTO DI PRELAZIONE

12.1 Qualora un socio titolare di un numero di Azioni inferiore al 50% delle Azioni in circolazione (ai fini del presente Articolo, il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire i propri Strumenti Finanziari (ai fini del presente Articolo, gli "**Strumenti Finanziari da Trasferire**") a un terzo e/o a un socio (ai fini del presente Articolo, il "**Potenziale Cessionario**"), il Socio Trasferente deve preventivamente offrire in prelazione gli stessi al socio che, alla data di invio della Comunicazione di Trasferimento (come definita di seguito), sia titolare di un numero di Azioni superiore al 50% delle Azioni in circolazione (il "**Socio Ricevente**"), secondo le modalità previste dal presente Articolo 12 (il "**Diritto di Prelazione**"). A tal fine, il Socio Trasferente dovrà inviare al Socio Ricevente e, in copia, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, apposita comunicazione scritta che avrà valore di proposta irrevocabile di vendita (la "**Comunicazione di Trasferimento**") che (1) indichi la circostanza che il Socio Trasferente ha sottoscritto con il Potenziale Cessionario un contratto vincolante per l'acquisto degli Strumenti Finanziari da Trasferire, e che (2) dovrà contenere copia del contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente, in cui sia indicato quanto segue:

- (i)* l'identità del Potenziale Cessionario (e degli eventuali titolari effettivi), ivi inclusa l'indicazione del relativo eventuale gruppo di appartenenza e/o della società Controllante ultima;
- (ii)* il numero degli Strumenti Finanziari da Trasferire, la percentuale di capitale sociale della Società rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire e il relativo valore nominale (se del caso, implicito);
- (iii)* il corrispettivo per il Trasferimento al Potenziale Cessionario degli Strumenti Finanziari da Trasferire (e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario (ai fini del presente Articolo, il "**Prezzo Offerto**"); e

(iv) la data (che non potrà essere in ogni caso inferiore a 90 Giorni Lavorativi e superiore a 12 mesi dalla data di invio della Comunicazione di Trasferimento) e il luogo in cui è prevista l'esecuzione del Trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire (ivi incluse le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo eventualmente pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario).

12.2 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto dei rispettivi Strumenti Finanziari da Trasferire, ciascun socio dovrà trasmettere la propria Comunicazione di Trasferimento con riferimento ai propri Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.3 Ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi od operazioni a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione), ovvero ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi a titolo gratuito, il Socio Trasferente dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento:

- (i) il prezzo in denaro al quale il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato, che dovrà essere equivalente al Fair Value del/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, nonché, laddove il Trasferimento sia la conseguenza di una fusione ovvero una scissione, il rapporto di concambio (e l'eventuale conguaglio in denaro) applicabile a ciascun Strumento Finanziario da Trasferire;
- (ii) in caso di Trasferimento a titolo gratuito, il valore di recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire (da calcolarsi sulla base dei criteri previsti ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile) (il "Valore di Recesso").

12.4 In mancanza dell'indicazione delle informazioni di cui al precedente Paragrafo 12.1 e/o, ove applicabili, di cui al Paragrafo 12.3, la Comunicazione di Trasferimento resterà priva di effetti e il Socio Trasferente non potrà procedere al Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire.

12.5 Entro il 60° Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, il Socio Ricevente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando apposita comunicazione scritta al Socio Trasferente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, nella quale sia manifestata la volontà irrevocabile e incondizionata di acquistare tutti – e non meno di tutti – gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto ai precedenti Paragrafi 12.3(i) e 12.3(ii), in quanto applicabili) e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento, e agli altri termini e condizioni di cui al contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento (la "Comunicazione di Esercizio della Prelazione") e siano indicati la data (in ogni caso entro e non oltre 60 Giorni Lavorativi dallo scadere del termine per l'esercizio della Prelazione, salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 12.6) e il luogo nel quale si procederà all'acquisto degli Strumenti Finanziari da Trasferire. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Esercizio della Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta, con la sola eccezione delle condizioni sospensive dell'ottenimento del nulla-osta *antitrust* e/o in materia di c.d. golden power (ove effettivamente necessario in virtù di norme imperative di legge) e dell'adempimento degli obblighi derivanti da norme imperative di legge o regolamentari.

12.6 Il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire oggetto del Diritto di Prelazione, entro 60 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Esercizio della Prelazione. Resta comunque inteso che il suddetto termine verrà posticipato al 60° Giorno Lavorativo successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione preventiva al Trasferimento da parte di ogni competente autorità, ove necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari e a condizione che la parte competente richieda tale autorizzazione nelle forme di legge entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio della Prelazione.

12.7 Qualora il Socio Ricevente non abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, allora il Diritto di Prelazione si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso, il Socio Trasferente dovrà dare esecuzione agli obblighi assunti nei confronti del Potenziale Cessionario Trasferendo tutti, e non meno di tutti, gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, ad un corrispettivo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del Prezzo Offerto e dei termini e condizioni indicati nel contratto vincolante debitamente firmato dal Potenziale Cessionario e dal Socio Trasferente allegato alla Comunicazione di Trasferimento.

12.8 Qualora il Trasferimento al Potenziale Cessionario non sia perfezionato entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, il Socio Trasferente, qualora intendesse procedere a un Trasferimento, dovrà nuovamente dare corso alle procedure di cui al presente Articolo per consentire al Socio Ricevente l'esercizio del Diritto di Prelazione.

12.9 Al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 12.3, il Socio Ricevente che intende esercitare il relativo Diritto di Prelazione potrà comunicare al Socio Trasferente – con la Comunicazione di Esercizio della Prelazione – che intende procedere alla rideterminazione del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, del Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire. In tal caso, il valore in denaro attribuibile al/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento gratuito, il Valore di Recesso degli Strumenti Finanziari da Trasferire sarà determinato dall'Esperto Indipendente. L'Esperto Indipendente dovrà comunicare le proprie conclusioni al Socio Trasferente e al Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 (e, per conoscenza, all'organo amministrativo). La determinazione dell'Esperto Indipendente sarà definitiva e vincolante per il Socio Trasferente e il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5. In tal caso, la compravendita degli Strumenti Finanziari da Trasferire e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 20° Giorno Lavorativo successivo al ricevimento delle conclusioni dell'Esperto Indipendente sulla base della determinazione di quest'ultimo. Entro lo stesso termine, il Socio Ricevente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 12.5 potrà rinunciare all'esercizio del Diritto di Prelazione con comunicazione da inviarsi al Socio Trasferente (e, per conoscenza, all'organo amministrativo) laddove il prezzo determinato dall'Esperto Indipendente fosse superiore a quello indicato dal Socio Trasferente. In caso di conferma da parte dell'Esperto Indipendente del Fair Value del/i bene/i in natura offerti come corrispettivo degli Strumenti Finanziari da Trasferire ovvero del Valore di Recesso (a seconda dei casi), i costi dell'Esperto Indipendente saranno a carico del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9. Diversamente, il costo dell'Esperto Indipendente sarà a carico del Socio Trasferente per il 50% e del Socio Ricevente che ha inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 12.9, per il residuo 50%.

12.10 Ove richiesto dal Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova alla Società e al Socio Ricevente dell'avvenuto Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica dell'atto di Trasferimento sottoscritto dal Potenziale Cessionario entro 5 Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'assemblea dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio; in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

13.2 L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta delle Azioni aventi diritto di voto presenti in assemblea.

13.3 È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 L'assemblea dei soci, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati ai sensi della normativa applicabile, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

14.1 L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, mediante avviso, spedito ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi per mezzo di lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci, oppure pubblicato su un quotidiano tra "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale" almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea stessa, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea dei soci.

15. ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

15.1 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 giorni da tale data, o comunque entro il diverso termine eventualmente previsto dalla legge.

16. ASSEMBLEA TOTALITARIA

16.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto siano presenti (anche per delega) e partecipa all'assemblea dei soci l'amministratore unico, ovvero la maggioranza degli amministratori, e la maggioranza dei sindaci effettivi.

17. LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE E A VOTARE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società, a norma di legge.

17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. In caso di Azioni intestate a società fiduciarie, la delega potrà essere rilasciata a più soggetti delegati a votare, eventualmente in maniera divergente, in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

17.3 Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

18. QUORUM ASSEMBLEARI

18.1 L'assemblea dei soci, sia in prima che nelle successive convocazioni, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

19. ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri, nominati con le maggioranze di legge.

19.2 Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque fino a un massimo di 3 esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e/o dal presente Statuto.

~~19.3~~ Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati, in numero non superiore a 15, ed in possesso della disciplina di legge di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

~~19.4~~ Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea.

~~19.5~~ Hanno diritto di presentare le liste quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente alla lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

~~19.6~~ Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

~~19.7~~ Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi da 19.3 a 19.6 sono considerate come non presentate.

~~19.8~~ Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

~~19.9~~ Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

~~(i)~~ dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno) o 2 (due) secondo quanto infra precisato;

~~(ii)~~ il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, solo qualora tale lista risulti votata da un numero di azioni rappresentanti meno del 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria;

~~(iii)~~ qualora invece la lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza risulti votata da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, entrambi i restanti due amministratori saranno tratti dalla predetta lista nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

~~(iv)~~ qualora inoltre più liste di minoranza risultino votate da un numero di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i restanti due amministratori saranno tratti, uno per ciascuna, dalle prime due liste di minoranza che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà le necessarie nomine o integrazioni con le maggioranze di legge.

~~19.10~~ Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

~~19.11~~ L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente Paragrafo 19.1, provvedendo in caso di incremento

~~del numero alle relative nomine, senza applicazione del voto di lista. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.~~

~~19.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletto/i dalla/e lista/e di minoranza, si provvede, anzitutto da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Più precisamente, se uno o più degli amministratori cessati era stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, invece, uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, si provvede, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile senza i vincoli di cui sopra.~~

~~19.13 Se, per qualsiasi ragione o causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e la sua cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'assemblea che deve essere all'uopo convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica.~~

20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso, e, eventualmente, un vice presidente che lo sostituisca nei casi di sua assenza, rinuncia o di impedimento.

21. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero da qualunque altro amministratore, nel comune dove ha sede la Società ovvero altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

21.2 La convocazione si effettua mediante avviso da spedirsi a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi almeno 24 ore prima dell'orario fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 5 ore prima, via lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

21.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

22. DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, da altro amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.

22.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

22.4 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

23. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori non spetta alcun compenso, fatta salva la diversa deliberazione dell'assemblea dei soci e fatta, altresì, salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea dei soci può, altresì, stabilire un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento del relativo fondo di quiescenza, determinandone le relative modalità. L'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

23.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa esibizione di idonea documentazione probatoria.

24. POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI POTERI

24.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che il presente Statuto e/o la legge riservano alla competenza dei soci.

24.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Gli organi così delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno una volta ogni 3 mesi.

25. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

25.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano [all'amministratore unico](#) ovvero al Presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

25.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare procuratori alle liti e *ad negotia*, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

26. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1 Il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

~~**26.2** I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati, in possesso della disciplina di legge di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo e devono risultare in un numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti.~~

~~**26.3** Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 2 giorni di calendario prima della data dell'assemblea.~~

~~**26.4** Hanno diritto di presentare le liste quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Unitamente alla lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.~~

~~**26.5** Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~**26.6** Le liste che non siano state predisposte nel rispetto di quanto previsto dai precedenti Paragrafi da 26.2 a 26.5 sono considerate come non presentate.~~

~~26.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.~~

~~26.8 Al termine della votazione, all'elezione dei sindaci si procede come segue:~~

~~(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("lista di maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;~~

~~(ii) dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi ("lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo — che assumerà la carica di Presidente — e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;~~

~~(iii) in caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.~~

~~26.9 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.~~

~~26.10 Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.~~

~~26.11 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.~~

~~26.2~~ **26.12** Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle condizioni sopra previste per le assemblee dei soci.

~~26.3~~ **26.13** Il collegio sindacale esercita l'attività di revisione legale dei conti salvo che la stessa sia attribuita dall'assemblea dei soci, per volontà della stessa o nei casi prescritti dalla legge, ad un revisore legale dei conti oppure ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

27. ESERCIZI SOCIALI E DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

27.3 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

29. FORO COMPETENTE

29.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale – ivi incluse quelle relative alla validità delle delibere assembleari – promossa da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano, salva diversa inderogabile disposizione di legge.

30. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

31. DEFINIZIONI

31.1 In aggiunta agli altri termini con la lettera iniziale maiuscola definiti altrove, i termini indicati nel presente Statuto con la lettera iniziale maiuscola avranno il significato qui di seguito indicato:

Affiliato	indica, con riferimento ad una Persona, una Persona che, direttamente o indirettamente, (i) Controlla tale Persona; è Controllata da tale Persona ovvero (iii) è Controllata dalla medesima Persona che Controlla, direttamente o indirettamente, tale Persona.
Azione/i	indica una qualsiasi azione, ordinaria o di qualsiasi categoria del capitale sociale della Società.
Controllo	indica il controllo ex articolo 2359, primo comma, n.1, e comma 2, del Codice Civile e i termini “ Controllato ” e “ Controllante ” devono essere interpretati di conseguenza.
Esperto Indipendente	indica un advisor finanziario indipendente di primario standing nazionale e/o internazionale designato dal Socio Ricevente e comunicato al Socio Trasferente (insieme, i “ Soci Interessati ”). Il Socio Trasferente avrà il diritto di richiedere – a pena di decadenza entro 3 Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del Socio Ricevente con cui lo informa della designazione dell’Esperto Indipendente – che l’Esperto Indipendente sia nominato di comune accordo dai Soci Interessati. In tal caso, se i Soci Interessati non sono in grado di raggiungere un accordo nel termine di 5 Giorni Lavorativi, l’Esperto Indipendente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del Socio Interessato più diligente, restando in ogni caso inteso che: (i) l’Esperto Indipendente agirà quale arbitratore ai sensi degli articoli 1349, comma 1 (senza mero arbitrio), e 1473 del Codice Civile; (ii) l’Esperto Indipendente avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà richiedere ai Soci Interessati – e questi ultimi, ciascuno per quanto in proprio potere, saranno obbligati a fornire all’Esperto Indipendente se e per quanto ne abbiano la disponibilità – le informazioni, i dati e i documenti necessari e/o anche solo opportuni per l’espletamento dell’incarico per quanto rispettivamente in loro possesso; (iii) l’Esperto Indipendente consentirà a ciascun Socio Interessato di illustrare la propria determinazione; (iv) l’Esperto Indipendente motiverà la propria decisione; (v) l’Esperto Indipendente, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso ai libri e alle scritture contabili della Società nei limiti ed ai fini dell’espletamento del proprio mandato; (vi) le decisioni dell’Esperto

Indipendente saranno definitive e vincolanti tra i Soci Interessati; (vii) i costi dell'Esperto Indipendente saranno sopportati dai Soci Interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto; (viii) l'Esperto Indipendente provvederà alla determinazione del Fair Value o del Valore di Recesso (a seconda dei casi) entro 20 giorni dalla data del conferimento del proprio incarico, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto.

Fair Value

indica il prezzo in denaro degli Strumenti Finanziari in questione per l'acquisto e/o la sottoscrizione dei suddetti Strumenti Finanziari, determinato dall'Esperto Indipendente applicando le metodologie comunemente utilizzate in operazioni della medesima natura e per la valutazione di società operanti nel settore di attività della Società o in settori di mercato simili, tenuto conto: (a) della situazione patrimoniale, dell'esposizione debitoria e della redditività prospettica della Società, (b) se esistenti, dei valori espressi per società comparabili operanti in Italia e/o in Europa, nonché (c) di ogni circostanza o condizione usualmente presa in esame al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie ivi compresi i prezzi convenuti in relazione a precedenti compravendite di Strumenti Finanziari o prezzi di emissione degli stessi.

Giorno Lavorativo

indica un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche e gli istituti di credito sono aperti al pubblico nella città di Milano.

Persona

indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, partnership, fondo, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto.

Strumenti Finanziari

indica le Azioni, i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove Azioni e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni rimaste inoperte, nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o strumento finanziario che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*).

Trasferimento

indica qualsiasi forma di trasferimento, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, legati testamentari, cessioni, fusioni, scissioni, cessioni di azienda e/o rami d'azienda, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, anche sotto forma di contratti preliminari, opzioni e/o contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sugli Strumenti Finanziari. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.